

Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024  
 RG n. 610/2017  
 Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024  
 Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SEZIONE IMPRESA

N. 610/2017 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono	Presidente
dott.ssa Lina Tosi	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 610/2017 R.G. promossa da:

**[REDACTED] S.R.L.** (c.f. **[REDACTED]**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
 rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]**

attrice,

contro

**R [REDACTED] A [REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'avv.  
**[REDACTED]**

convenuto,

*in punto: azione di responsabilità.*

**CONCLUSIONI**

Conclusioni dell'attrice

*“si riportano alle conclusioni come in atti rassegnate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte”.*

Si riportano le conclusioni di cui all'atto di citazione:

*“Voglia l'On.le Giudice adito, per tutti i motivi di cui sopra, accertati i fatti di cui in premessa nonché le violazioni di legge sopra contestate, condannare R [REDACTED] A [REDACTED] al risarcimento dei danni*



procurati all'attrice ammontanti ad € 8.671.273,52 o nella diversa misura (maggiore o minore) che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo idonea CTU, o in quella liquidata dal giudice in via equitativa laddove non possa essere provato nel suo preciso ammontare; con vittoria di spese e compensi”.

Si riportano le conclusioni in via istruttoria di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.:

“Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: **a)** vero è che durante il mese di agosto del 2008 il Fondo di investimento M█████ C█████ manifestava ai sig.ri D█████ A█████ e D█████ M█████ R█████ amministratori di Italtecnica spa, l'interesse ad acquistare le partecipazioni sociali da quest'ultima detenute nelle società rumene N█████ G█████ C█████ G█████ G█████ e M█████ C█████; **b)** vero è che le trattative per la cessione delle quote duravano 8 mesi da agosto 2008 a marzo 2009, durante i quali si svolsero sei riunioni, la maggior parte delle quali a Rovigo presso la sede amministrativa di ██████ spa in ██████; **c)** vero è che l'operazione di investimento proposta da M█████ C█████ consisteva nell'acquisto delle quote e nell'impegno a finanziare le società rumene fino almeno al 2017 per potenziare lo sviluppo delle attività; **d)** vero è che il R█████ amministratore delle società rumene, responsabile della definizione dei business plan contenenti le proiezioni economico-finanziarie sull'andamento economico delle società rumene, ha provveduto alla redazione degli stessi con particolare riguardo al periodo 2008-2017; **e)** vero è che i budget, contenenti le previsioni finanziarie, relative al periodo 2008/2017, erano stati predisposti e comunicati dal R█████ tenuto conto dei prezzi di vendita del gas nonché dei costi fissi di acquisto e gestione; **f)** vero è che M█████ C█████ visionati i budget previsionali, confermava agli amministratori di Italtecnica l'interesse ad acquistare le partecipazioni nelle società rumene e durante la riunione del 21 novembre 2008, tenutasi a Modena presso gli uffici di M█████ C█████ il presidente del cda Avv. dott. S█████ tracciava con i sig.ri D█████ le linee guida dell'operazione, dichiarando che occorre procedere con le verifiche sui piani finanziari trasmessi; **g)** vero è che durante gli incontri il presidente del cda di M█████ C█████ si dichiarava disponibile a corrispondere un prezzo di vendita di € 10.000.000,00, oltre ad impegnare il Fondo con un finanziamento definito nei piani finanziari per le esigenze delle società rumene; **h)** vero è che, in data 05.12.08, durante la riunione tenutasi a Rovigo con M█████ C█████ erano presenti l'Avv. S█████ e il Dott. E█████ i quali confermavano l'interesse a proseguire con l'operazione, ma chiedevano chiarimenti sui piani finanziari relativi all'andamento economico delle società rumene; **i)** vero è che, a seguito di ciò,



Italtecnica spa predisponeva ulteriori budget con previsioni più prudentziali e durante un ulteriore incontro tenutosi sempre a Rovigo in data 09/02/2009 nuovamente M [REDACTED] C [REDACTED] sollevava dubbi sulla congruità dei dati contabili con i dati previsionali; D) vero è che, a seguito dell'ulteriore invio di dati rivisti, M [REDACTED] C [REDACTED] decideva di sospendere immediatamente l'operazione di investimento.

Si indicano come testimoni l'avv. G [REDACTED] S [REDACTED] residente a [REDACTED] sulle circostanze a), c), f), g), h), i) ed l); il dott. L [REDACTED] E [REDACTED] residente a [REDACTED] sulle circostanze a), b), c), f), g), h), i) e l); il dott. F [REDACTED] M [REDACTED] da F [REDACTED] sulle circostanze d) ed e); il dott. G [REDACTED] D [REDACTED] residente in F [REDACTED] sulle circostanze a), c) ed f).

[...]

Sulle medesime circostanze si chiede l'interrogatorio libero della parte, rappresentata dagli amministratori A [REDACTED] D [REDACTED] e M [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED]

[...]

Si chiede la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale, esaminati i documenti prodotti nonché quelli che potranno essere acquisiti, accerti 1) che i budget contenenti le proiezioni finanziarie relative alle società rumene per il periodo 2008/2017, predisposti e trasmessi dal F [REDACTED] quale amministratore delle società rumene, sulla base dei prezzi di acquisto e vendita del gas, erano discordanti rispetto alle risultanze contabili; 2) che l'andamento economico-finanziario delle società rumene era diverso da quello rappresentato dal F [REDACTED] nei budget previsionali, avendo occultato gli incrementi di costo di acquisto del gas determinati con atti integrativi dei contratti originari, oltre che dalla previsione di costi aggiuntivi e dall'utilizzo del cambio Ron (moneta rumena)/USD (dollaro); 3) che determini il danno che l'attrice ha subito per perdita di chance se, in assenza dei dati difforni comunicati, M [REDACTED] C [REDACTED] avesse portato a termine l'operazione di investimento”.

Conclusioni del convenuto

**“In via pregiudiziale di rito**

- Dichiararsi l'inammissibilità delle domande tutte di risarcimento proposte da Italtecnica Spa per tutti i motivi esposti in atti e comunque per essere le stesse già state oggetto del procedimento RG [REDACTED] Tribunale di Rovigo, definito con sentenza del 14 gennaio 2014, Giudice dott. Silvia Ferrari, non appellata e passata in giudicato.



- *Dichiararsi, in ogni caso, per i motivi tutti esposti in atti l'assenza di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, in favore del Giudice rumeno – Tribunale di Bucarest;*

**In via preliminare di merito**

*Qualora dovesse essere ritenuto competente il Tribunale adito dichiarare per i motivi tutti esposti in atti, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attrice e per l'effetto rigettarsi le domande tutte;*

**Nel merito in via principale**

*per tutti i motivi esposti in atti, rigettarsi le domande formulate da ██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto.*

**Nel merito in via subordinata**

*Nella non creduta ipotesi in cui la domanda sopra formulata in via principale non venisse accolta, per i motivi esposti in atti ridursi il risarcimento del danno eventualmente dovuto dal signor A ██████████ R ██████████ ad ██████████ S.P.A..*

**In ogni caso**

*Condannarsi l'attrice a rifondere le spese per l'abuso del diritto e la temerarietà delle domande svolte ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa”.*

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La società ██████████ s.p.a. (di seguito: ██████████) agisce contro l'ing. R ██████████ A ██████████ deducendo che:

- nei primi anni del 2000 essa decideva di portare avanti un progetto di espansione della sua attività d'impresa – sino ad allora concentrata nelle costruzioni e nella gestione e concessione di impianti – specializzandosi nella distribuzione del gas e dell'acqua potabile su mercati esteri e costituiva le società rumene N ██████████ G ██████████ s.r.l., C ██████████ G ██████████ s.r.l., G ██████████ G ██████████ s.a. e M ██████████ G ██████████ s.a. (di seguito, rispettivamente: N ██████████ G ██████████, C ██████████ G ██████████, G ██████████ G ██████████ e M ██████████ G ██████████);
- nello specifico, essa era socia al 72% di N ██████████ G ██████████ la quale era a sua volta socia al 100% di C ██████████ G ██████████ e al 97% di G ██████████ G ██████████ quest'ultima deteneva oltre l'80% del capitale sociale di M ██████████ G ██████████
- essa, dunque, controllava direttamente N ██████████ G ██████████ e indirettamente sulle altre società, tutte operative nel settore della realizzazione, fornitura e distribuzione del gas in importanti città rumene;



- il R██████ aveva ricoperto la carica di amministratore unico di N██████ G██████ C██████ G██████ e G██████ G██████ fino al marzo-aprile 2010, quando le assemblee delle società lo avevano rimosso per gravi irregolarità riscontrate nel corso della sua gestione;
- nel 2008 essa avviava delle trattative con la società M██████ C██████ s.p.a. (di seguito: M██████ C██████) avente ad oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza delle società rumene, con un consistente apporto di capitale e l'impegno di finanza accessoria volta a supportare lo sviluppo delle società;
- a tal fine, essa chiedeva al R██████ la predisposizione di business plan, con indicazione dei dati prospettici sul rendimento delle società rumene, al fine di consentire a M██████ C██████ di effettuare le dovute verifiche al fine di determinare la convenienza dell'investimento che stava per effettuare;
- venivano forniti a M██████ C██████ i prezzi di acquisto del gas per la durata del budget 2008-2017, i prezzi medi praticati o da praticare alle diverse tipologie di cliente e i dati relativi ai costi fissi e amministrativi per il medesimo periodo;
- M██████ C██████ redigeva un prospetto indicante i flussi di cassa prospettici delle società rumene, oltre la loro posizione finanziaria netta per gli anni successivi al periodo 2009-2017, da cui si evinceva che le partecipazioni oggetto di trattativa costituivano un sicuro investimento in considerazione dei flussi positivi e della forte redditività aziendale delle società rumene;
- nello specifico, M██████ C██████ aveva calcolato, sulla scorta dei dati ricevuti, prospettive di guadagno per € 17.000.000,00, alla luce dei piani predisposti che prevedevano una disponibilità finanziaria netta di € 25.000.000,00;
- in data 5.12.2008 si teneva una riunione a Rovigo nella quale M██████ C██████ ribadiva la disponibilità ad acquisire il 51% delle partecipazioni delle società rumene al prezzo di € 10.000.000,00 e a finanziarle a tassi di mercato;
- nondimeno, a seguito della *due diligence*, M██████ C██████ manifestava alcune perplessità in ragione dell'esistenza di incongruenze tra l'andamento delle società e i dati riportati nei piani finanziari e ciò portava ad una richiesta di chiarimenti a ████████ in attesa della quale l'intera operazione veniva sospesa;
- essa, tuttavia, non riusciva a fornire le spiegazioni richieste, posto che i dati riportati dal R██████ si rivelavano completamente difformi rispetto alla reale situazione finanziaria delle società rumene,



- come emergeva successivamente a seguito di indagini da essa effettuate tramite propri consulenti;
- in particolare, esaminando le tariffe di vendita e i prezzi di acquisto e trasporto del gas metano del 2008 e confrontandole con le fatture emesse dalle società rumene, era emerso un ingiustificato e incomprensibile scostamento rispetto a quanto era stato previsto e prospettato sulla base dei dati forniti dal convenuto per l'anno 2008;
  - inoltre, i valori riportati e trasmessi dal R█████ si discostavano dal prezzo medio di acquisto del gas del 2008;
  - tali difformità erano da imputare al tentativo del convenuto di occultare il peggioramento delle condizioni finanziarie delle società rumene imputabili a scelte gestorie prive di giustificazione e ragionevolezza economica, e, nello specifico, alla stipulazione nel corso dell'esercizio 2008 di modifiche aggiuntive ai contratti stipulati con i fornitori di gas in cui il R█████ accettava condizioni e prezzi notevolmente superiori a quelli originariamente praticati;
  - sotto altro profilo, l'utilizzo del cambio RON/USD (moneta rumena/dollaro) anziché del cambio BNR (Banca Nazionale della Romania) aveva determinato un pagamento ingiustificato di somme maggiori rispetto a quelle normalmente prevedibili, nonché l'applicazione nel calcolo del prezzo di costi supplementari e non giustificati e l'imposizione alle società amministrate dal convenuto di condizioni contrattuali svantaggiose e illegittime;
  - tali modifiche contrattuali inspiegabilmente accettate dal R█████ avevano determinato rilevanti perdite finanziarie in capo alle società rumene, incidendo notevolmente sulle loro prospettive finanziarie e compromettendone la redditività futura;
  - tali illegittime scelte gestorie avevano provocato una perdita economica consistente nel patrimonio delle società rumene, le quali avevano avviato azioni giudiziarie contro il convenuto per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, arrecando altresì, di riflesso, una perdita del valore delle partecipazioni di ██████
  - oltre a tale danno, essa aveva subito un rilevante pregiudizio diretto, poiché se non fossero state applicate le ingiustificate maggiorazioni di costo di acquisto e trasporto del gas, le previsioni finanziarie avrebbero trovato sicura conferma nei risultati dell'esercizio 2009 e degli esercizi successivi e le trattative negoziali avviate con M█████ C█████ non sarebbero fallite;
  - essa, dunque, intendeva agire nei confronti del R█████ ai sensi dell'art. 2395 c.c., in quanto gli atti gestori del convenuto avevano pregiudicato il suo diritto di trasferire le partecipazioni detenute



- nelle società rumene e, quindi, secondo la prospettazione dell'attrice, le avrebbero fatto perdere la chance di completare l'operazione di trasferimento del pacchetto di controllo a M██████████ C██████████
- invero, senza le illegittime perdite subite dalle società rumene, il loro andamento finanziario avrebbe garantito un buon livello di redditività, idoneo a giustificare l'interessamento di M██████████ C██████████ e tale da assicurare la buona riuscita dell'operazione;
  - la perdita di chance subita era stimabile in € 8.671.273,52, di cui € 2.671.273,52 per la plusvalenza che sarebbe stata realizzata ed € 6.000.000,00 per il mancato conseguimento della finanza accessoria assicurata da M██████████ C██████████ per la patrimonializzazione delle società rumene;
  - ulteriore profilo di autonoma responsabilità risarcitoria secondo l'attrice era dato dal fatto che era stato lo stesso convenuto a predisporre e a comunicare a M██████████ C██████████ un business plan con i dati finanziari delle società rumene relativi al 2008 assolutamente difformi e inveritieri rispetto alla reale situazione contabile e patrimoniale, nascondendo dolosamente l'impatto negativo che le modifiche contrattuali da lui accettate avrebbero determinato sull'andamento futuro delle società;
  - era evidente, infatti, che la trasmissione ad un investitore istituzionale, quale era M██████████ C██████████ di dati totalmente errati e privi di qualsiasi riscontro contabile potesse pregiudicare lo sviluppo delle trattative;
  - il fatto stesso che un amministratore avesse comunicato dati finanziari totalmente privi di riscontro finiva con l'ingenerare rilevanti incertezze sull'attendibilità di tutte le informazioni, soprattutto su quelle, come le possibilità di sviluppo del *business plan*, per cui bisognava in parte fare affidamento sulla bontà delle dichiarazioni di colui che proponeva l'investimento;
  - tale ulteriore condotta illecita aveva definitivamente compromesso le possibilità di buona riuscita delle trattative con M██████████ C██████████ che avrebbero avuto un epilogo ben diverso laddove fossero stati forniti quantomeno dati corretti e precisi, seppur a condizioni diverse;
  - invece, il fatto stesso che l'amministratore avesse trasmesso dati chiaramente falsi aveva rappresentato un giustificato motivo per M██████████ C██████████ per recedere immediatamente dalle trattative precontrattuali;
  - il danno poteva essere quantificato come sopra;
  - la prescrizione era stata interrotta con raccomandata A.R. del 15.11.2013.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Nel corso del giudizio veniva disposta più volte la rinnovazione della notifica della citazione, la prima



volta per il mancato perfezionamento della stessa e le altre tre per il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.

Il R[REDACTED] si costituiva tempestivamente in vista dell'udienza di prima comparizione differita al giorno 14.12.2022 eccependo preliminarmente che i fatti oggetto di causa erano coperti da giudicato, giacché:

- egli aveva instaurato originariamente avanti il Tribunale di Treviso e quindi, a seguito di declinatoria di competenza, avanti il Tribunale di Rovigo una causa di lavoro contro l'attrice per il pagamento dei compensi spettantigli per la propria attività di consulenza commerciale e organizzativa;
- [REDACTED] costituendosi, aveva chiesto il rigetto della domanda, la risoluzione del contratto di collaborazione e il risarcimento dei danni asseritamente subiti quantificati in € 57.830,00, lamentando che il R[REDACTED] si era reso responsabile di numerose e gravi irregolarità gestorie lesive del patrimonio sociale delle società rumene, tra cui la conclusione – quale amministratore di N[REDACTED] G[REDACTED] – di contratti a condizioni svantaggiose con i fornitori del gas negli anni 2007, 2008 e 2009 e la falsa rappresentazione dei dati contabili nei bilanci sociali di N[REDACTED] G[REDACTED] degli anni 2008 e 2009, causando la lesione degli interessi di [REDACTED] e di chi aveva intrattenuto con essa rapporti contrattuali nonché il dissesto delle società N[REDACTED] G[REDACTED] C[REDACTED] G[REDACTED] e G[REDACTED] G[REDACTED];
- il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 14.1.2014, aveva rigettato la domanda di [REDACTED] dando atto che non vi era prova che il R[REDACTED] avesse arrecato danno alle società rumene;
- l'attrice aveva posto a fondamento delle domande proposte nel presente giudizio gli stessi fatti che costituivano la *causa petendi* della domanda risarcitoria proposta avanti il Tribunale di Rovigo.

Il convenuto eccepiva in secondo luogo il difetto di giurisdizione e di competenza, giacché egli era residente in Romania, le condotte asseritamente illegittime erano state tutte commesse in Romania e l'attrice aveva sede legale a Roma.

Aggiungeva che le conclusioni non sarebbero mutate laddove si fosse ritenuto di inquadrare l'azione proposta dall'attrice come di responsabilità contrattuale per violazione del contratto di amministrazione o di un'obbligazione assunta nei confronti di [REDACTED] di redigere il business plan, in quanto la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita in Romania, sede delle società e luogo dove si trovava la documentazione sociale necessaria per svolgere l'incarico.

In terzo luogo, il R[REDACTED] asseriva che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la legge





rumena e che questa non contemplava l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore, ma solo l'azione della società.

In quarto luogo, il convenuto eccepiva la prescrizione, sia secondo la legge rumena (tre anni) sia secondo la legge italiana (cinque anni), osservando che:

- in base al diritto rumeno, nell'ipotesi più favorevole all'attrice, la prescrizione decorreva dal momento in cui essa aveva avuto conoscenza del danno, ossia dalla relazione tecnica del professionista incaricato da Italtelna, datata 21.5.2010, con conseguente maturazione della prescrizione in data 21.5.2013;
- in base al diritto italiano, la prescrizione decorreva dal compimento dell'atto che aveva pregiudicato [REDACTED] e quindi dal 2008, con conseguente maturazione della prescrizione nel 2013;
- non vi era prova del compimento di atti interruttivi, posto che egli non aveva mai ricevuto la diffida del 15.11.2013, inviata ad un indirizzo che non era quello di sua residenza.

Infine, contestava la fondatezza nel merito della domanda di [REDACTED] deducendo che:

- le circostanze dedotte a fondamento della medesima non erano state provate e, in particolare, non vi era evidenza che: I) egli fosse stato rimosso dalla carica di amministratore delle società rumene per gravi irregolarità; II) egli fosse stato incaricato di predisporre il business plan; III) tale documento fosse effettivamente esistente e fosse stato redatto da lui; IV) egli avesse comunicato a M [REDACTED] C [REDACTED] il business plan; V) tale documento contenesse dati falsi; VI) M [REDACTED] C [REDACTED] fosse interessata all'acquisto delle partecipazioni, avesse eseguito la *due diligence* e avesse interrotto le trattative per le ragioni addotte dall'attrice;
- le cause del dissesto delle società rumene erano estranee al suo operato e, segnatamente, erano rinvenibili in furti di gas;
- i rapporti con M [REDACTED] C [REDACTED] erano stati gestiti da soggetti riconducibili a Italtelna;
- non era stato specificato quando M [REDACTED] C [REDACTED] si fosse ritirata dall'investimento;
- i danni dedotti dall'attrice non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c.;
- la scelta di stipulare contratti asseritamente svantaggiosi per le società da lui amministrare non era sindacabile;
- non vi era prova della sussistenza del danno e del fatto che il pregiudizio, laddove esistente, fosse pari al *quantum* richiesto da Italtelna.

Il R [REDACTED] pertanto, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.



Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024  
RG n. 610/2017  
Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024  
Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024

Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.4.2024, alla quale l'attrice e il convenuto precisavano le conclusioni come sopra.

\*\*\*

Iniziando dalla questione di giurisdizione, dev'essere precisato che Italtecnica dichiara di voler proporre un'azione di responsabilità extracontrattuale fondata sulla predisposizione da parte del R [REDACTED] di business plan contenenti dati inventari e sul fatto che ciò avrebbe cagionato l'interruzione delle trattative pendenti con M [REDACTED] C [REDACTED] per la cessione del pacchetto azionario di società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa attrice e amministrare all'epoca dei fatti dal convenuto.

Per verificare se il giudice italiano è munito di giurisdizione occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 1215/2012, il quale prevede innanzitutto la regola generale del c.d. foro del convenuto, secondo cui *“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”* (art. 4, paragrafo 1).

Accanto a tale regola, il regolamento prevede dei fori c.d. alternativi, ossia delle ipotesi in cui *“una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro”* e, tra queste, vi è la materia gli *“illeciti civili dolosi e colposi”*, nella quale, il convenuto può essere evocato in giudizio anche *“davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”*.

Nel caso di specie, la giurisdizione italiana è insussistente sulla base della regola generale del foro del convenuto, poiché il R [REDACTED] è domiciliato in Romania, mentre deve ritenersi sussistente sulla base del criterio alternativo previsto dall'art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012.

L'azione esercitata da [REDACTED] infatti, è di responsabilità extracontrattuale e, nella prospettiva dell'attrice, l'evento dannoso è costituito dall'interruzione delle trattative con M [REDACTED] C [REDACTED] le quali sono state instaurate e coltivate in Italia, come desumibile dal fatto che entrambe le società hanno sede in Italia e dalla corrispondenza in atti tra loro intercorsa (docc. nn. 5, 6, 7 e 13 attrice).

Non possono deporre in senso contrario:

- la sentenza n. 26984/2020 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale non esclude affatto l'applicabilità dell'art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 alle azioni di responsabilità proposte contro gli amministratori – che invece viene pacificamente affermata anche dalla



Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024

RG n. 610/2017

Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024

Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024

giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., *ex multis*, Trib. Venezia, sez. impresa, 12 febbraio 2020, n. 293) – e afferma l’inapplicabilità del foro esclusivo di cui all’art. 22, n. 2, del Regolamento CE n. 44/2001 (oggi art. 24, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012) alle controversie in materia di patti parasociali;

- il fatto che la cessione delle quote delle società rumene dovrebbe essere deliberata in Romania dai soci delle stesse società rumene e formalizzata secondo la legislazione romena, posto che la circostanza è irrilevante;
- il fatto che il danno patrimoniale lamentato da Italtelna sarebbe una mera conseguenza dannosa di un evento che avrebbe già causato un danno ad altro soggetto, poiché la mancata conclusione delle trattative con M [REDACTED] C [REDACTED] è un danno che, nella prospettazione dell’attrice, discende direttamente dalla trasmissione di documentazione falsa o erronea predisposta dal convenuto.

L’eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, va rigettata.

\*\*\*

L’eccezione di incompetenza va rigettata, poiché, prescindendo dal fatto che il R [REDACTED] non la formula in maniera chiara e distinta da quella di giurisdizione, l’attrice prospetta che le trattative con M [REDACTED] a C [REDACTED] erano state condotte e interrotte a R [REDACTED] e dunque il luogo in cui è sorta l’obbligazione *ex art. 20 c.p.c.* si trova nel distretto di Corte d’appello rispetto al quale la Sezione specializzata in materia d’impresa di questo Tribunale è competente per territorio ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003. Tanto è sufficiente per affermare la competenza di questo Tribunale, giacché la competenza deve essere valutata secondo la prospettazione del soggetto che propone la domanda, a prescindere dall’effettiva fondatezza della medesima (cfr., *mutatis mutandis* e tra le altre, Cass. n. 34787/2023), e comunque non appare del tutto implausibile che le trattative possano essere state condotte a Rovigo poiché in tale luogo Italtelna ha una sua sede secondaria (cfr. doc. n. 12 attrice) e da tale luogo partivano i messaggi di posta elettronica inviati dagli incaricati da Italtelna a M [REDACTED] C [REDACTED] e al R [REDACTED] (cfr. doc. n. 13 attrice).

\*\*\*

L’eccezione di giudicato non merita accoglimento, poiché vi è diversità di *petitum* e di *causa petendi* tra il presente giudizio e quello definito dalla sentenza del 14.1.2014 del Tribunale di Rovigo (docc. nn. 3, 4 e 5 convenuto).

In questa sede, infatti, si discute di una responsabilità extracontrattuale del convenuto quale



amministratore delle società rumene e viene chiesto il risarcimento del danno dalla perdita della *chance* consistente nel buon esito delle trattative tra [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED]

Nel giudizio n. [REDACTED] R.G. del Tribunale di Rovigo, invece, si discuteva di una responsabilità contrattuale del R [REDACTED] per l'inadempimento di un contratto di lavoro a progetto stipulato da quest'ultimo con l'attrice avente ad oggetto un'attività di consulenza commerciale e organizzativa alle società rumene e correlato all'amministrazione delle medesime e [REDACTED] aveva chiesto la risoluzione di tale contratto e il risarcimento del danno in misura pari al compenso contrattualmente previsto che essa avrebbe dovuto versare al Reppelle per l'anno 2009.

Le allegazioni in punto di fatto, inoltre, sono soltanto parzialmente coincidenti, poiché se è vero che anche nel procedimento definito dal giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo l'attrice aveva fatto riferimento alla stipulazione di contratti con i fornitori delle società rumene a condizioni economiche irragionevoli e alla falsa rappresentazione di dati contabili nei bilanci 2008 e 2009 della N [REDACTED] C [REDACTED] quali profili di inadempimento del contratto di lavoro a progetto, è altresì vero che in quel giudizio [REDACTED] non aveva in alcun modo contestato al R [REDACTED] la predisposizione di business plan contenenti dati falsi e/o errati, la trasmissione dei medesimi a M [REDACTED] C [REDACTED] e il conseguente fallimento delle trattative con quest'ultima (cfr. doc. n. 4 convenuto).

Queste ultime circostanze rappresentano, a ben vedere, il nucleo centrale della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attrice nel presente procedimento e su di esse il Tribunale di Rovigo non si è in alcun modo pronunciato e non ha nemmeno svolto alcun accertamento di carattere istruttorio.

La sentenza del 14.1.2014, infatti, si limita a rilevare che *“non appare possibile ritenere dimostrata l'affermata responsabilità del R [REDACTED] e per danni subiti dalle tre società rumene delle quali era amministratore”*, riporta le deposizioni dei testimoni di [REDACTED] e conclude osservando che *“non appare dimostrato che il verificarsi dei furti asseritamente subiti dalle consociate della convenuta sia attribuibile al R [REDACTED] essendo sia il difetto di cautele che l'affermato accordo tra il ricorrente ed i dipendenti infedeli soltanto stato riferito come conosciuto da altri dai testimoni ascoltati in corso di causa, mentre dalla documentazione prodotta dalla convenuta non appare possibile desumere la prova della responsabilità del R [REDACTED] essendo il doc. 7 allegato alla memoria difensiva privo di sottoscrizione e non essendo stata la sentenza che parte convenuta aveva chiesto di produrre all'udienza del 17.4.2013 ammessa in quanto intervenuta tra il ricorrente e tale società M [REDACTED] C [REDACTED] non parte del presente giudizio e neppure indicata tra quelle nell'ambito delle quali il R [REDACTED]*



avrebbe determinato gli affermati danni alla ██████████ s.p.a. ed ancora prima essendo quest'ultima socia solo di ██████████ N█████████ G█████████ e non delle altre società C█████████ G█████████ e C█████████ G█████████ (cfr. doc. n. 5 convenuto).

La sentenza del Tribunale di Rovigo, pertanto, non contiene alcun accertamento vincolante sulle circostanze dirimenti che costituiscono l'oggetto del contendere nella presente sede e anche per tale ragione l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto va respinta.

\*\*\*

Per scrutinare l'eccezione di prescrizione è necessario individuare la legge applicabile alla presente controversia, problematica che si pone in quanto la domanda dell'attrice ha ad oggetto la responsabilità di un amministratore di società costituite e aventi sede in Romania (cfr. doc. n. 3 attrice).

Sul punto, va richiamato l'art. 25 della legge n. 218/1995, ai sensi del quale "1. Le società ... sono [disciplinate] dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo".

Non vengono, invece, in rilievo le disposizioni del Regolamento CE n. 864/2007 in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, posto che tale testo normativo esclude dal suo ambito di applicazione le questioni relative al diritto societario [cfr. art. 1, paragrafo 2, lett. f), del Regolamento CE n. 593/2008].



Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024  
RG n. 610/2017  
Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024  
Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024

Né, va precisato, può deporre in senso contrario il fatto che nel caso di specie sia discussa di un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c., ossia per danno diretto, posto che anche in tal caso viene in rilievo la violazione da parte dell'amministratore di disposizioni di legge o dell'atto costitutivo concernenti l'esercizio delle sue funzioni e, dunque, si rientra nell'ambito dell'art. 25, comma 1, lett. i), della legge n. 218/1995, norma di conflitto che viene ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di merito anche alle azioni *ex art. 2395 c.c.* (cfr., ad es., Trib. Torino, 7 dicembre 2018, n. 5771; Trib. Milano, sez. impresa, 5 luglio 2023, n. 5550; Trib. Venezia, sez. impresa, 10 gennaio 2024, n. 80).

Tale conclusione appare condivisibile, poiché l'art. 2395 c.c., pur costituendo un'applicazione dell'art. 2043 c.c., presenta rispetto a quest'ultima azione due peculiarità in punto di decorrenza del termine di prescrizione e di limitazione del danno risarcibile e si colloca a chiusura di un sistema speciale di responsabilità dettato dal legislatore con riferimento all'amministratore di una società proprio in ragione della carica ricoperta, nel quale le dinamiche endosocietarie influenzano l'applicazione dei principi generali in tema di responsabilità.

L'azione *ex art. 2395 c.c.*, infatti, non è applicabile a qualsiasi condotta dell'amministratore, ma solo alle azioni o alle omissioni che egli pone in essere nell'esercizio o in occasione del suo ufficio, cosicché vi è comunque un riferimento alla materia societaria che giustifica l'applicazione della norma di conflitto di cui all'art. 25 della legge n. 218/1995.

Infine, militano in tal senso anche ragioni di ordine logico e sistematico, poiché, una volta precisato che l'azione *ex art. 2395 c.c.* fa parte del medesimo quadro complessivo in cui si colloca l'azione sociale di responsabilità, appare incongruo ritenere che le due domande siano disciplinate da leggi diverse e, per converso, appare corretto applicare la *lex societatis*, anche perché la condotta dell'amministratore potrebbe contemporaneamente arrecare un danno al patrimonio della società e un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo.

Nella fattispecie in esame, a ben vedere, le condotte imputate al R [REDACTED] si collocano comunque nel contesto della gestione delle società rumene e, anzi, Italtecnica sostiene che il convenuto avrebbe redatto dei business plan contenenti dati non veritieri o comunque erronei per celare le conseguenze di precedenti illeciti gestori, e ciò giustifica pienamente l'applicazione della *lex societatis* ai sensi dell'art. 25 della legge n. 218/1995.

Ne consegue che deve ritenersi applicabile il diritto rumeno, che prevede un termine di prescrizione triennale (art. 3, primo comma, del decreto n. 167 del 21.4.1958 e art. 2517 c.c. rumeno entrato in



Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024

RG n. 610/2017

Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024

Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024

vigore il 1.10.2011), decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere sia il danno che la persona responsabile (art. 8, primo comma, del decreto n. 167 del 21.4.1958 e art. 2528, primo comma, c.c. rumeno entrato in vigore il 1.10.2011).

Nell'ipotesi più favorevole per Italtelna la prescrizione dovrebbe ritenersi decorrente dal 21.5.2010, ossia dalla data della relazione della società da essa incaricata che aveva scoperto le irregolarità di gestione commesse dal R [REDACTED] e dunque anche l'inattendibilità dei dati dei business plan da lui asseritamente elaborati e trasmessi a M [REDACTED] C [REDACTED] (docc. nn. 9 e 15 attrice; circostanza, comunque, non contestata).

Se così è, alla luce di quanto si è detto sopra, la prescrizione deve ritenersi maturata il giorno 21.5.2013, poiché non vi è prova che l'attrice abbia interrotto il termine esercitando il proprio diritto al risarcimento del danno relativamente ai profili fatti valere nel presente giudizio in data anteriore.

Italtelna, infatti, asserisce di aver interrotto la prescrizione con la diffida del 15.11.2013 (cfr. doc. n. 11 attrice), ma tale atto – a tacere della contestazione relativa alla sua idoneità a interrompere il termine di prescrizione, in quanto pervenuto in luogo che a quella data non era più l'indirizzo di residenza del Rappele – è stato inviato quando il termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa rumena era già spirato e dunque era inidoneo a produrre qualsivoglia effetto interruttivo.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dal R [REDACTED] va accolta e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice va conseguentemente rigettata.

\*\*\*

Le spese di lite vanno poste a carico di [REDACTED] siccome soccombente, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media.

I compensi per le fasi di studio e introduttiva sono liquidati secondo i valori medi, mentre per le fasi istruttoria e decisionale si applicano valori prossimi ai minimi stante l'assenza di istruttoria diversa dalla documentale.

Nulla viene riconosciuto per le anticipazioni, in quanto non esposte in nota spese.

L'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate in punto di diritto, specie per quel che concerne la giurisdizione e la legge applicabile, induce a ritenere insussistenti i presupposti per pronunciare una condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.



Sentenza n. 4326/2024 pubbl. il 29/11/2024  
RG n. 610/2017  
Repert. n. 8063/2024 del 29/11/2024  
Sentenza n. cronol. 3440/2024 del 29/11/2024

definitivamente pronunciando nella causa n. 610/2017 R.G. promossa da [REDACTED] S.R.L. contro  
R [REDACTED] A [REDACTED] ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) rigetta la domanda dell'attrice;
- 2) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore del convenuto.

Venezia, 13 novembre 2024

Il Giudice estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Innocenza Vono

